



PROVINCIA DI PADOVA

PRONTUARIO PESCA

Redatto a cura del Servizio di Polizia Provinciale – Aggiornato al 29/04/2016

INDICE PER ARGOMENTO

Abbandono di materiale da pesca e rifiuti: 44,47

Acquacoltura: 29,30,31

Anellidi e corbole: 88,89,90,91,92,93

Anguilla: 16, 48, 54, 67

Asciutte e prosciugamenti: 42,43,51,52

Attrezzi non consentiti: 61

Commercio, trasporto, vendita pesce: 79

Danni ad argini sponde, cotico erboso: 46

Distanze: 48,49,66,84,86

Esche e pasture: 44,67,68,69,70,71,72,73,74

Immissione/reimmissione specie ittiche: 55,56,57,58

Impianti pesca sportiva: 26,27,32

Licenze, permessi e autorizzazioni: 1,2,3,4,5,6

Manutenzione corsi d'acqua: 53

Mezzi di ricerca elettronica: 82

Minori e anziani: 9

Misure minime: 54

Modalità di pesca non consentite: 59,62,63,64

Molluschi: 60,87

Occupazione spazio acqueo: 45

Orari non consentiti: 21

Ostacoli nei corsi d'acqua: 80,81

Passaggio per la pesca: 83

Periodo di divieto in acque salmonicole: 17

Pesca da imbarcazione: 8,65,66

Pesca con corrente elettrica, esplosivo, sostanze atte a intorpidire: 78

Pesca in periodo non consentito: 16,17,18,19,20

Pesca nonostante il divieto/zone vietate: 7,39,40,41,50

Pesca sportiva: 28,34

Pesca subacquea: 22,23,24,25

Quantitativi consentiti: 75,76,77,85

Scale di risalita: 37,38,48

Specie vietate: 94

Tabelle: 31,32,33,34,35,36

Tesserino regionale e annotazioni: 10,11,12,13,14,15

I numeri riportati accanto agli argomenti indicano la posizione degli argomenti stessi nella tabella sotto riportata.

TITOLI AUTORIZZATIVI PER LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO

- Licenza di categoria “A”: per l’esercizio della pesca professionale (art. 2 e art. 25 della L.R. 19/1998)
- Licenza di categoria “B”: per l’esercizio della pesca dilettantistica e sportiva (art. 2 art. 9 della L.R. 19/1998)
- Licenza di categoria “D”: per l’esercizio della pesca da parte di pescatori stranieri residenti all’estero (art. 11 c. 2 della L.R. 19/1998)
- Permessi temporanei di pesca (art. 11 bis della L.R. 19/1998))
- Tesserino regionale per la pesca nella zone salmonicole (art. 9 c. 4 della L.R. 19/1998)

PER LA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA IN MARE

vedi il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/190>

PRECISAZIONI

- Ai sensi dell’art. 9 c. 3 della L.R. 19/1998: “**Per i residenti in Veneto** la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo”.
- Ai sensi dell’art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000 **sono equipollenti alla carta di identità**: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.
- Ai sensi dell’art. 10 c. 2 della L.R. 19/1998 **i minori di anni 18 e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età**, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purchè muniti di idoneo documento di riconoscimento.
- Ai sensi dell’art. 11 c. 1 della L.R. 19/1998, **i cittadini italiani residenti all’estero** possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo “B” secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella Provincia.

DI SEGUITO SI RIPISTA IL NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO 33 L.R. 28 APRILE 1998, N. 19 RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. 9/15

Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo “B” con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

***1 bis.** Per le violazioni di cui all’articolo 12, comma 1 della presente legge concernenti l’utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo “A” o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo “A” nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l’attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza*

superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. (84) Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di costruzione di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro

dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

SEQUESTRO

Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento provinciale, è prevista la confisca (e quindi il sequestro obbligatorio da parte degli agenti) nei seguenti casi:

- attrezzi vietati in relazione alle loro caratteristiche e che non possono essere riportati nella norma;
- attrezzi non conformi al tipo di licenza posseduta;
- in caso di recidiva (vedi art. 8 della L. 689/1981);
- attrezzi non consentiti o non conformi in relazione alla zona di pesca.

Si ricorda che tutti gli attrezzi professionali devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Padova.

Gli agenti, possono altresì procedere al sequestro cautelare degli attrezzi qualora gli stessi non siano usati secondo le norme vigenti.

Ai sensi dell'articolo 33 comma 11 della L.R. 19/98 chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/81.

COME INDICATO DALL'ART. 33, C. 9, DELLA L.R. 19/1998, LE SANZIONI PRINCIPALI ED ACCESSORIE PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO SONO SOGGETTE ALLE PROCEDURE DISCIPLINATE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

Ai sensi dell'art. 13, c. 2, della Legge 689/1981:

- gli agenti possono procedere al **sequestro cautelare** delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 20, c. 3, 5 e 6, della Legge 689/1981:

- le autorità possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui e' ingiunto il pagamento;
- è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento;
- la disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persone estranea alla violazione amministrativa o la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

RINVENIMENTI

Ai sensi degli articoli 927 e seguenti del codice civile, qualora venissero **RINVENUTI ATTREZZI O STRUMENTI DI PESCA E NON SI CONOSCA IL PROPRIETARIO**, gli stessi dovranno essere consegnati **AL SINDACO DEL LUOGO DI RITROVAMENTO**.

SEQUESTRO DEL PESCE ABUSIVAMENTE PESCATO

Oltre ai casi previsti dall'articolo 33 il pesce abusivamente pescato (per misura, quantità, specie o periodo), essendo il prodotto della violazione, deve essere sequestrato ai fini della confisca (art. 20 c. 3 L. 689/81).

Se vivo sarà immediatamente reimmesso in acqua, in caso contrario sarà depositato e custodito con le modalità previste dal codice di procedura penale. In entrambi i casi di tale operazione se ne darà atto nel relativo verbale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Si sottolinea, infine, che l'articolo 31 della legge n. 9/2015 dispone: **“NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 con i quali le Province si conformano al regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12, articolo 13 e articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 in tema di divieti ed obblighi, lunghezze di cattura e periodi di proibizione della pesca, nel testo vigente prima della entrata in vigore della presente legge.”**

La successiva nota esplicativa della Regione Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale- Sezione Caccia e Pesca prot. 281838 del 08/07/2015, punto 1, precisa che “L'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della L.R. 19/1998, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 9/2015, presuppone necessariamente l'applicabilità, nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti provinciali, del previgente articolo 7”.

Di seguito, pertanto, vengono riportati, per opportuna conoscenza, i suddetti articoli della legge 19/98 nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 9/2015.

Art. 7 - Regolamentazione della pesca.

1. Ogni Provincia adotta per l'esercizio della pesca un regolamento che disciplina in particolare:

a) le modalità per la coltivazione delle acque;

b) i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura;

c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14;

d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;

e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;

f) le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di ripopolamento;

f bis) eventuali contingentamenti nel rilascio delle licenze di pesca professionale in zona B a livello provinciale sulla base degli indirizzi gestionali contenuti nella Carta ittica di cui all'articolo 5. (7)

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.

Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il

quale il concessionario deve provvedere.

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della provincia. (11)

7. È fatto divieto di immettere luccio, siluri d'Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece consentiti l'immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (*ictalurus melas*) di produzione nazionale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;

b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;

c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;

d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;

e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;

f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;

g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;

h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;

i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;

l) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;

m) luccio *Esox lucius*: cm 40;

n) gambero di fiume *Austropotamobius pallipes italicus*: cm 10;

o) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.

2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.

2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati. (12)

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci. (13)

Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;

c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;

d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;

e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;

f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;

g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;

h) Storione *arcipenser naccarii* dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dal primo giorno di ottobre all'ultimo giorno di febbraio(14) , fatte salve le disposizioni di cui

all'articolo 31.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione. (15)

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di apertura della pesca.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
1	Pescare usando attrezzi per la pesca dilettantistico sportiva di tipo B: - per i residenti nella Regione Veneto: senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale o con lo stesso scaduto di validità (anche di un solo giorno) - per i residenti in altre Regioni: senza licenza di tipo B o con licenza valida ma senza versamento della tassa di concessione regionale ovvero con il versamento medesimo scaduto di validità (anche di un solo giorno);	Art.9 c.1 e art. 33 c. 1 L.R. 19/98	€ 116,67	<p>Per i residenti nella Regione Veneto la licenza di pesca dilettantistico- sportiva è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; la ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità.</p> <p>I residenti in altre Regioni, devono possedere la licenza di tipo B rilasciata dalla Provincia di residenza.</p>
2	Pescare con licenza valida ma senza l'autorizzazione del concessionario	Art.9 c. 1 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
3	Pescare senza licenza e senza l'autorizzazione del concessionario	Art.9 c. 1, art. 33. c. 1+ art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 116,67 + € 166,67	
4	Titolare di licenza di tipo B che sia in regola con i versamenti dovuti, ma non sia in grado di esibire la licenza al momento del controllo	Art. 33 c. 1 ter L.R. 19/98	116,67	<p>Redigere ugualmente il verbale per pesca senza licenza scrivendo le seguenti diciture:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che il trasgressore dichiara di essere in regola con il versamento della tassa di concessione regionale ma di non averla con sé, ad esempio, perchè dimenticata a casa; 2) che il trasgressore medesimo può sanare la propria posizione esibendo il versamento della tassa di concessione regionale entro 5 giorni dalla data del verbale, alla Polizia Provinciale di Padova – Via delle Cave 178/2 – Padova, personalmente, via email polizia.provinciale@provincia.padova.it o via fax al n. 0498201936, allegando sempre una fotocopia di un documento di riconoscimento. <p>Si precisa che l'esibizione del versamento determina l'archiviazione del verbale e la sanzione indicata, pertanto, non è più dovuta.</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
5	Titolare di licenza di tipo A che sia in regola con i versamenti dovuti, ma non sia in grado di esibire la licenza al momento del controllo	Art. 33 c. 1 ter L.R. 19/98	1.000,00	<p>Redigere ugualmente il verbale per pesca senza licenza scrivendo le seguenti diciture:</p> <p>1) che il trasgressore dichiara di essere in regola con il versamento della tassa di concessione regionale ma di non averla con sé, ad esempio, perchè dimenticata a casa;</p> <p>2) che il trasgressore medesimo può sanare la propria posizione esibendo il versamento della tassa di concessione regionale entro 5 giorni dalla data del verbale, alla Polizia Provinciale di Padova – Via delle Cave 178/2 – Padova, personalmente, via email polizia.provinciale@provincia.padova.it o via fax al n. 0498201936, allegando sempre una fotocopia di un documento di riconoscimento.</p> <p>Si precisa che l'esibizione del versamento determina l'archiviazione del verbale e la sanzione indicata, pertanto, non è più dovuta.</p>
6	Pescare usando attrezzi per la pesca professionale senza la licenza di tipo A	Art. 33 c. 1 bis L.R. 19/98	€ 1.000,00	<p>E' previsto il sequestro del prodotto pescato, dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.</p> <p>In caso di reiterazione delle violazioni di cui all'art. 33 comma 2 L.R. 19/98 nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.</p>
7	Pescare con licenza professionale di tipo A con attestazione del versamento della tassa di concessione regionale scaduta di validità da meno di quindici giorni.	Art.33 c.1 ter L.R. 19/98	Sanzione corrispondente alla tassa non pagata (al 24/07/2015 € 43,64)	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
8	Esercitare la pesca professionale in zone vietate	Art. 33 c. 1 bis L.R. 19/98	€ 1.000,00	E' previsto il sequestro del prodotto pescato, dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. In caso di reiterazione delle violazioni di cui all'art. 33 comma 2 L.R. 19/98 nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
9	Effettuare la pesca professionale da natante con reti di lunghezza superiore a 50 mt. considerate in un unico tratto o frazioni di esso	Art. 33 c. 1 bis L.R. 19/98	€ 2.000,00	E' previsto il sequestro del prodotto pescato, dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. In caso di reiterazione delle violazioni di cui all'art. 33 comma 2 L.R. 19/98 nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.10
10	Minore di età compresa tra sedici e diciotto anni esercitava la pesca professionale di tipo A in forma autonoma	Art. 27 c. 1 e 3 e art. 33 c.3 L.R. 19/98	€ 166,67	Il minore deve essere accompagnato da pescatore di professione maggiorenne
11	Pescare in acque libere classificate salmonicole (Zona A) sprovvisto del tesserino regionale	Art. 9 c. 4 e art. 33. c.2 L.R. 19/98	€ 66,67	
12	Pescare in acque libere classificate salmonicole (Zona A) senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino regionale	Art.9 c. 4 e art. 33 c. 2 L.R. 19/98	€ 66,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
13	Pescare in acque libere classificate salmonicole (Zona A) senza annotare i capi catturati sul tesserino regionale	Art.9 c. 4 L.R. 19/98 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Aumento della sanzione di € 20 per ogni capo catturato se trattasi di timallidi, salmonidi ed esocidi
14	Pescare in acque classificate salmonicole (Zona A) date in concessione senza il tesserino regionale.	Art.9 c. 5 e c. 4 e art. 33 c. 2 L.R. 19/98	€ 66,67	Nelle acque date in concessione il pescatore può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale, previa autorizzazione della Provincia, qualora sia munito di tesserino di associazione alla concessione contenente le indicazioni di cui al c. 4 art. 9 L.R. 19/98
15	Pescare in acque salmonicole (zona A) date in concessione senza annotare i capi catturati sul tesserino regionale o, se autorizzati dalla Provincia, sul tesserino del concessionario	Art. 9 c. 5 e c. 4 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Aumento della sanzione di € 20 per ogni capo catturato se trattasi di timallidi, salmonidi ed esocidi
16	Pescare in acque salmonicole (zona A) date in concessione senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino regionale o, se autorizzati dalla Provincia, sul tesserino del concessionario	Art.9 c.5 e c. 4 e art. 33 c. 2 L.R. 19/98	€ 66,67	Aumento della sanzione di € 20 per ogni capo catturato se trattasi di timallidi, salmonidi ed esocidi.

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
17	Pescare in periodo non consentito relativamente alle singole specie ittiche	Art.14 c.1 L.R. n°19/98, art.10 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	<p>Per l'anguilla, ai sensi del D.P.G.R.V. n°91/2012, vige il divieto di pesca dal 1° gennaio al 31 marzo. Nel verbale, pertanto, indicare come articolo violato il D.P.G.R.V sopra indicato e come sanzione quella prevista dall'art. 33 c. 3 della L.R. 19/98.</p> <p>Per la carpa: se la cattura avviene dal 15/05 al 30/06, si applica la presente ipotesi sanzionatoria. Se la cattura della carpa avviene dal 01 al 14 maggio, si applica l'ipotesi sanzionatoria di cui al successivo punto 17 bis.</p>
17/ Bis	Pescare in periodo non consentito relativamente alle singole specie ittiche	Art.10 c°1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	<p>Per la carpa: se la cattura avviene dal 01/05 al 14/05, si applica la presente ipotesi sanzionatoria.</p>
18	Pescare nelle acque classificate salmonicole (zona A) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo	Art.14 c.2 L.R. n°19/98 art. 18 c.2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
19	Durante i periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, è vietato il commercio, il trasporto o la vendita nei pubblici esercizi di specie ittiche fresche oggetto del divieto medesimo	Art.14 c.5 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
20	Pescare in acque libere salmonicole (Zona A) nelle giornate di martedì o venerdì fatte salve le festività riconosciute a livello nazionale	Art.18 c.2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
21	Pescare in acque salmonicole in concessione per più giorni/settimana di quelli consentiti (massimo 5 giornate/settimana)	Art.18 c.3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
22	Pescare in zona classificata salmonicola (Zona A) in orario non consentito	Art.14 c.1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Orario consentito: da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Limitatamente alla pesca alle anguille la chiusura è posticipata alle ore 24.
23	Esercitare la pesca subacquea Zona A o B	Art.13 c.8 Reg. Prov.le, e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La pesca subacquea è consentita solo in Zona C
24	Esercitare la pesca subacquea in Zona C senza licenza dilettantistico sportiva	Art.28 c.2 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€116,67	
25	Esercitare la pesca subacquea in Zona C in orario non consentito	Art.28 c.3 L.R. n°19/98 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Orario consentito: da un'ora dopo la levata del sole a un'ora prima del tramonto
26	Esercitare la pesca subacquea in zona C con l'ausilio di respiratori	Art.28 c.2 L.R. n°19/98, e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
27	Gestire un'attività di pesca sportiva, a pagamento e non, in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, senza l'autorizzazione della Provincia	Art.35 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
28	Portare all'esterno di un impianto destinato all'attività di pesca sportiva pesce ancora in vita.	Art. 35 c. 11 Reg. Prov.le, e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'articolo 35 c. 11 del Reg. Prov.le, responsabile della violazione è il titolare dell'impianto che ha l'obbligo di verifica del materiale ittico portato all'esterno dell'impianto.
29	Effettuare gare a carattere agonistico o manifestazioni di pesca sportiva senza l'autorizzazione della Provincia	Art. 31 c. 1 L.R. n°19/98 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
30	Esercitare l'attività di acquacoltura in area demaniale senza la prescritta concessione della Provincia	Art. 22 L.R. 19/98, art. 32 c. 1 Reg. Prov.le, e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
31	Esercitare l'attività di acquacoltura all'interno di proprietà private senza la prescritta autorizzazione della Provincia	Art. 33 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
32	Titolare di autorizzazione a esercitare l'attività di acquacoltura all'interno di proprietà private, ometteva di collocare le prescritte tabelle nei luoghi e con le modalità indicate nell'autorizzazione ovvero installava tabelle aventi misure o caratteristiche tecniche diverse da quelle stabilite	Art. 33 c. 13 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
33	Titolare di autorizzazione per l'attività di pesca sportiva, a pagamento e non, in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ometteva di collocare le prescritte tabelle nei luoghi e con le modalità indicate nell'autorizzazione, ovvero installava tabelle aventi misure o caratteristiche tecniche diverse da quelle stabilite	Art. 35 c. 14 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
34	Proprietario o conduttore di fondo all'interno del quale si trova uno specchio d'acqua, avendo richiesto ed ottenuto l'istituzione di apposito divieto di pesca da parte della Provincia, ometteva di collocare le prescritte tabelle nei luoghi e con le modalità indicate, ovvero installava tabelle aventi misure o caratteristiche tecniche diverse da quelle stabilite	Art. 36 c. 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
35	Titolare di autorizzazione per effettuare una gara di pesca o una manifestazione di pesca sportiva ometteva di segnalare con tabelle conformi alle norme, il tratto d'acqua ove si svolge la manifestazione ovvero installava tabelle aventi misure o caratteristiche tecniche diverse da quelle stabilite	Art. 38 c. 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La tabellazione deve essere apposta a partire dalle ore 20,00 del giorno precedente fino a un'ora dopo il termine della gara o manifestazione sportiva.
36	Titolare di concessione o autorizzazione ometteva di installare le tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti	Art. 32 c. 1 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
37	Titolare di concessione o autorizzazione installava le tabelle indicate dai relativi provvedimenti con misure, caratteristiche e/o modo di apposizione non conforme al provvedimento della Giunta Regionale	Art. 32 c. 2 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
38	Concessionario di derivazioni idriche, non ottemperava all'obbligo di costruzione di apposite scale di risalita	Art. 11 ter e art. 33 c. 5 L.R. 19/98	€ 6.666,67	
39	Concessionario di derivazioni idriche, non ottemperava all'obbligo di manutenzione e funzionalità delle scale di risalita	Art. 11 ter e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
40	Esercitare la pesca nonostante il divieto della Provincia (precisare il tipo di divieto)	Art. 16 c. 1 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati
41	Esercitare la pesca in corsi o specchi d'acqua nonostante il divieto della Regione (precisare il tipo di divieto)	Art. 16 c. 2 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Il Presidente della Giunta Regionale, ove circostanze regionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
42	Esercitare la pesca nonostante il divieto della Provincia, istituito al fine di evitare danni alle strutture idrauliche	Art. 18 c. 2 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
43	Porre in asciutta completa o incompleta un corso o bacino d'acqua, purchè non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva, omettendo di darne avviso alla Provincia, e per le acque in concessione anche al concessionario, 30 giorni prima dell'evento	Art. 16 c. 3 e art. 33 c. 6 L.R. 19/98	€ 2.000,00	Fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'Autorità competente
44	Porre in asciutta completa o incompleta un corso o bacino di acqua senza aver presentato alla Provincia il piano di intervento	Art. 16 c. 3 e art. 33 c. 6 L.R. 19/98	€ 2.000,00	Fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'Autorità competente
45	Abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri	Art. 12 c.8 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
46	Occupare, quale pescatore dilettante sportivo, uno spazio acqueo superiore a mt. 20	Art. 11 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
47	Provocare danni e dissesto agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei	Art. 11 c. 3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
48	Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sugli argini e sulle sponde dei canali	Art. 11 c. 3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
49	Pescare ad una distanza inferiore a mt. 20 dalle scale di rimonta per pesci e dalle idrovore	Art. 6 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	N.B: i metri devono essere misurati in linea d'aria e, se l'esca o l'attrezzo sono più vicini del pescatore rispetto alla scala, da quel punto. Il D.P.G.R.V. n. 91/2012 prevede il divieto della pesca all' anguilla in prossimità di sbarramenti e scale di rimonta. Qualora si verificasse tale ipotesi, nel verbale indicare come articolo violato il D.P.G.R.V sopra indicato e come sanzione quella prevista dall'art. 33 c. 3 della L.R. 19/98.
50	Pescare ad una distanza inferiore a mt. 3 dai ponti, dai molini fluviali, dalle chiuse e da ogni altro sbarramento o manufatto idraulico (ad esclusione delle persone disabili purché l'esercizio della pesca non costituisca pericolo alla circolazione stradale)	Art. 6 c. 2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La distanza da osservare, in questo caso, riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore e non quella dell'esca.
51	Esercitare la pesca nonostante il divieto della Provincia (precisare il tipo di divieto)	Art. 6 c. 4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La Provincia può istituire zone di divieto di pesca non previste al primo e secondo comma dell'art. 6 del Reg. Prov.le o adottare misure più restrittive in rapporto alle distanze per ragioni di pubblico interesse, per accertate situazioni di pericolo e per particolari esigenze di tutela della fauna ittica
52	Pescare in corsi o bacini d'acqua in via di prosciugamento artificiale	Art. 12 c. 4 L.R. n°19/1998 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
53	Pescare in acque interamente coperte da ghiaccio e durante l'asciutta completa o incompleta dei bacini o corsi d'acqua	Art. 13 c. 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Si intende incompleta un'asciutta che provochi l'interruzione della continuità del flusso nel corpo idrico interessato.

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
54	Quale Consorzio di Bonifica o Ente gestore di corso d'acqua effettuava interventi di manutenzione che comportino il sommovimento dei fondali e delle sponde dei corpi idrici, omettendo di darne avviso alla Provincia 30 giorni prima di effettuare l'intervento	Art. 30 c. 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Fatti salvi quelli derivanti dallo sfalcio delle macrofite acquatiche
55	Pescare, comprare, vendere, detenere e smerciare nei pubblici esercizi, pesci aventi misure inferiori rispetto a quelle stabilite (precisare pesci e misure accertate)	Art. 9 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'art. 9 c. 4 Reg. Prov.le nel caso di in cui il pesce sia ancora vivo deve essere immediatamente rimesso in acqua Ai sensi dell'art. 33 c. 14 del Reg. Prov.le per il materiale ittico prodotto negli allevamenti non si applicano le restrizioni di misura di cui all'art. 9 c. 1.
56	Semina o reimmissione di materiale ittico nelle acque interne di specie autoctone senza l'autorizzazione della Provincia	Art. 12 c. 6 e art. 33 c.5 L.R. 19/98	€ 666,67	Ai sensi dell'art. 33, comma 5 bis, non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti alle specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata.
57	Semina o reimmissione di materiale ittico nelle acque interne di specie non autoctone senza l'autorizzazione della Provincia.	Art. 12 c. 6 e art. 33 c. 5L.R. 19/98	€ 2.000,00	
58	Reimmettere nell'ambiente acquatico dopo la cattura, specie ittiche vietate (carassio, abramide, pseudorasbora, rodeo, luccio, perca, siluro d'Europa, aspigo, rutilo, tilapia del Nilo, gambusia, acerina e tutti i gamberi alloctoni)	Art. 8 c. 2 Reg. Prov.le e art. 33 c.3 L.R. 19/98	€ 166,67	
59	Immettere nelle acque pubbliche materiale ittico privo di documentazione sanitaria	Art.28 c.1 Reg. Prov.le e art. 33 c.3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'art. 28 c. 1 Reg. Prov.le tutte le immissioni di pesce nelle acque pubbliche devono essere accompagnate da idonea documentazione sanitaria

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
60	<p>Esercitare la pesca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il sommolvimento del fondo, - a strappo con canna o lenza a mano munita di ancoretta od altro strumento; - con l'impiego di fonti luminose usate per attirare i pesci; - con le mani. 	<p>Art.13 c.1 Reg. Prov.le e art. 33 c.3 L.R. 19/98</p>	<p>€ 166,67</p>	<p>Ai sensi dell'art. 22 c. 2 Reg. Prov.le la pesca con le mani è consentita solo in zona C per molluschi eduli, lamellibranchi e gasteropodi in misura non superiore a Kg. 5 giornalieri pro-capite</p>
61	<p>Effettuare la pesca professionale di molluschi senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale</p>	<p>Art. 24 Reg. Prov.le e art. 33 c.4 L.R. 19/1998</p>	<p>€ 2.000,00</p>	<p>Ai sensi dell'art. 33 c. 4 L.R. 19/1998 oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è prevista il sequestro del prodotto pescato, dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente reimpresso in acqua. L'art. 24 c. 1 del Reg. Prov.le prevede l'autorizzazione per la pesca professionale dei molluschi bivalvi allo stato naturale nelle acque marittime interne.</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
62	Usare attrezzi non consentiti (per numero, tipo o quantità)	Art. 33 c.11 L.R. 19/98	Pagamento in misura ridotta non consentito	<p>- Per attrezzi non consentiti si intendono tutti gli attrezzi non previsti per la licenza di tipo A o per la licenza di tipo B.</p> <p>- Attrezzo non consentito è altresì considerato qualsiasi attrezzo usato in numero superiore a quello previsto dalla normativa.</p> <p>- Ai sensi dell'art. 19 del Reg. Prov., il pescatore professionista in zona A può esercitare la pesca con le stesse modalità e limitazioni del pescatore dilettante.</p> <p>Procedere al sequestro dell'attrezzo/i non consentito/i precisando nel verbale il loro stato d'uso ed indicando nello spazio riservato alla sanzione "Pagamento in misura ridotta non consentito". Avvisare l'interessato che il verbale sarà trasmesso alla competente Autorità amministrativa, la quale determinerà la somma da pagare e la notificherà, con apposito atto, al trasgressore/obbligato in solido.</p>
63	Usare gli attrezzi da pesca consentiti in modo non conforme alle norme vigenti	Art. 12 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c.3 L.R. 19/98	€ 166,67	Sequestro degli attrezzi
64	Usare il guadino in modo non consentito (precisare)	Art. 12 c. 9 Reg. Prov.le e art. 33 c.3 L.R. 19/98	€ 166,67	L'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato. Sequestro dell'attrezzo.
65	Usare il raffio in modo non consentito (precisare)	Art. 12 c. 10 Reg. Prov.le e art. 33 c.3 L.R. 19/98	€ 166,67	L'uso del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce siluro. Sequestro dell'attrezzo.

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
66	Esercitare la pesca a bordo di imbarcazione in zona non consentita (precisare)	Art.15 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	<p>Ai sensi dell'art. 15 del Reg. Prov.le la pesca a bordo di imbarcazione è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ al pescatore dilettante - sportivo <ul style="list-style-type: none"> - nelle acque di zona C e nelle acque di zona B, limitatamente ai fiumi Adige, Brenta, Bacchiglione e Piovego (di Padova e Noventa); - nel canale Idrovia nelle sole giornate feriali dal lunedì al venerdì, - nei bacini artificiali di risulta da cava anche se ricadenti in zona A. ➤ al pescatore professionista anche in tutte le restanti acque in zona B e C. <p>Il c. 6 prevede che nelle acque ricadenti in zona A è vietato l'esercizio della pesca da barca o natante fatto salvo nei bacini artificiali di risulta da cava.</p>
67	Pescare o ancorare il natante a distanza inferiore di 20 mt. dagli attrezzi professionali di pesca e dagli impianti fissi di acquacoltura autorizzati e regolarmente segnalati	Art.15 c.4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
68	Pescare con l'utilizzo di uova di pesce o loro imitazioni, sangue e derivati, interiora di animali	Art.7 c.1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	<p>Ai sensi dell'art. 7 c. 1 bis del Reg. Prov.le è consentito l'utilizzo di interiora solo per la pesca di gamberi alloctoni.</p> <p>Inoltre si evidenzia che Il D.P.G.R.V. n. 91/2012 prevede il divieto di utilizzo di soggetti appartenenti alla specie anguilla europea (<i>Anguilla anguilla</i>) come esca. Qualora si verificasse tale ipotesi, nel verbale indicare come articolo violato il D.P.G.R.V sopra indicato e come sanzione quella prevista dall'art. 33 c. 3 della L.R. 19/98.</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
69	Usare o detenere sul luogo di pesca mais, altre granaglie, loro derivati, “boiles” e “tiger nuts” o similari, nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno fatto salvo durante le gare e le manifestazioni di pesca autorizzate dalla Provincia	Art.7 c.2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
70	Esercitare la pesca nelle acque principali detenendo o usando oltre 1 Kg. di larve di mosca carnaria o di altri ditteri	Art.7 c.3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
71	Esercitare la pesca nelle acque secondarie detenendo o usando oltre 0,5 Kg. di larve di mosca carnaria o di altri ditteri	Art.7 c.3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
72	Detenere e usare in zona B o C pastura (diversa da larve di mosca carnaria o di altri ditteri) in quantitativo maggiore a 4 Kg. nelle acque principali e 2 Kg. nelle acque secondarie	Art. 7 c. 3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Quantitativo aggiuntivo a quello previsto per le larve di mosca carnaria o di altri ditteri (art. 7 c. 3 Reg. Prov.le)
73	Usare larve di mosca carnaria o di altri ditteri (ad esclusione della tipula) nella zona A	Art. 7 c. 4 e 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
74	Usare larve di mosca carnaria o di altri ditteri nella zona C	Art. 7 c. 4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
75	Pasturare con sangue o con miscele contenenti sangue, con interiora di animali o con qualsiasi sostanza atta a stordire il pesce	Art. 7 c. 7 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
76	Quale pescatore dilettante-sportivo catturava nell'arco della giornata pesci oltre i 5 Kg., anche se di diversa specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato	Art. 8 c.1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'art. 8 c. 2 Reg. Prov.le non concorrono a tale quantitativo le specie ittiche carassio, abramide, pseudorasbora, rodeo, luccioperca, siluro d'Europa, aspigo, rutilo, tilapia del Nilo, gambusia, acerina e tutti i gamberi alloctoni, per i quali sono consentite catture senza limite di numero e di peso.
77	Quale pescatore dilettante-sportivo catturava nell'arco della giornata più di 5 salmonidi fra i quali più di 2 temoli e più di una trota marmorata (o suoi ibridi con la trota fario)	Art. 8 c. 3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'art. 33 c. 3 della L.R. 19/1998 in caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione è aumentata di € 20,00 per ogni capo catturato. Per la definizione di "cattura abusiva" vedi art. 33 c. 3 L.R. 19/1998
78	Continuava la pesca in zona A dopo aver raggiunto il numero massimo di salmonidi o timallidi consentiti	Art. 18 c. 4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
79	Esercitare la pesca: - con dinamite o altre materie esplodenti; - con l'uso della corrente elettrica - con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica	R.D. 8/10/1931 n. 1604 Testo unico delle leggi sulla pesca artt. 6 e 33	PENALE	Sanzioni accessorie: - risarcimento del danno - revoca della licenza - preclusione all'esercizio della pesca da tre a sette anni - sequestro immediato del prodotto pescato, dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e per il trasporto del pesce
80	Raccogliere o commerciare la fauna ittica stordita o uccisa con le modalità indicate al punto precedente	Art. 6 c. 2 R.D. 8/10/1931 n. 1604 sanzionato dall'art. 33 c. 3 del medesimo R.D.	€ 34,33	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
81	Collocare nei corsi d'acqua apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici (specificare il tipo di ostacolo)	Art. 12 c. 3 L.R. n°19/1998 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
82	Collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o del bacino. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore a un metro.	Art. 7 del R.D. 08/10/1931 n.1604 sanzionato dall'art. 33 c. 3 del medesimo R.D.	€ 68,67	
83	Usare ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche	Art. 12 c. 5 L.R. n°19/1998 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
84	Impedire l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse	Art. 19 L.R. n°19/1998 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Purchè l'accesso non arrechi danno alle colture agricole in atto e alle attività di acquacoltura
85	Utilizzare canne con fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica ad una distanza inferiore a 30 mt. dalle linee elettriche aeree	Art. 13 c. 7 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
86	Titolare di licenza dilettantistico sportiva pescava con le mani in zona C un quantitativo superiore a 5 Kg. giornalieri di molluschi eduli, lamellibranchi e gasteropodi	Art. 22 c. 2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
87	Pescare in zona C ad una distanza inferiore a 50 mt. dagli impianti fissi di acquacoltura	Art. 22 c. 3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
88	Esercitava la pesca professionale di molluschi bivalvi in difformità alle norme regolamentari della Provincia (precisare)	Art. 24 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
89	Raccogliere anellidi e/o corbole in tempo di divieto (dal 1 novembre al 31 marzo)	Art. 25 c. 7 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Il divieto riguarda sia i titolari di licenza di professionale che dilettantistico sportiva
90	Raccogliere anellidi e/o corbole in zone vietate (precisare)	Art.25 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La raccolta di anellidi e corbole è vietata sia in zona A che in zona B. Il divieto riguarda sia i titolari di licenza professionale che dilettantistico sportiva. La raccolta è inoltre vietata nelle barene ed entro ad una distanza inferiore a mt. 5 dalle stesse, e nei canali Scirocchetto, Fossello, Pozzegato e Cavaizza. E' invece consentita nelle acque ricadenti in Zona C ai pescatori in possesso di licenza professionale e, limitatamente ai soli anellidi ai pescatori dilettantistico sportivi.
91	Titolare di licenza di dilettantistico sportiva effettuava la raccolta di corbole	Art.25 c. 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Al pescatore dilettantistico sportivo è consentita solo la raccolta di anellidi
92	Titolare di licenza di professionale effettuava la raccolta di anellidi e/o corbole con mezzi non consentiti (precisare)	Art.25 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	E' consentito l'utilizzo del palo, della forca del coltello o del crivello a mano costruito con rete a sacco e avente lato o diametro di lunghezza massima di 60 cm
93	Titolare di licenza dilettantistico sportiva effettuava la raccolta di anellidi con mezzi non consentiti (precisare)	Art.25 c.4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	E' consentito l'uso della mani, del coltello e del crivello a mano di lato o diametro massimo di 60 cm.
94	Titolare di licenza dilettantistico sportiva raccoglieva un numero di esemplari di anellidi superiore al consentito (precisare)	Art.25 c.4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Al titolare di licenza dilettantistico sportiva è consentita la raccolta di anellidi in numero non superiore a 100 esemplari di cui non più di 50 vermi duri o muriddu
95	Catturava specie ittiche nei cui confronti la pesca è sempre vietata.	Art. 10 c. 2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	